



**COMUNE DI BUTTRIO
PROVINCIA DI UDINE**

Via Divisione Julia, n° 36 – cap. 33042

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I°	6
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE.....	6
CAPO I.....	6
CARATTERISTICHE DEL COMUNE.....	6
Art. 1.....	6
Principi generali.....	6
Art. 2.....	6
Popolazione e territorio.....	6
Art. 2 BIS.....	6
Segni distintivi.....	6
Art. 3.....	7
Finalità.....	7
Art. 3 BIS.....	7
Diritti del contribuente.....	7
CAPO II.....	8
FUNZIONI DEL COMUNE.....	8
Art. 4.....	8
Tutela della salute.....	8
Art. 5.....	8
Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico.....	8
ART. 6.....	8
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.....	8
Art. 7.....	9
Assetto ed utilizzazione del territorio.....	9
Art. 8.....	9
Sviluppo economico.....	9
Art. 9.....	9
Programmazione economico-sociale e territoriale.....	9
Art. 10.....	10
Servizi pubblici.....	10
TITOLO II°	11
ORGANI DEL COMUNE.....	11
Art. 11.....	11
Organi.....	11
CAPO I.....	11
CONSIGLIO COMUNALE.....	11
Art. 12.....	11
Costituzione.....	11
Art. 13.....	11
Competenze ed attribuzioni.....	11
Art. 14.....	12
Consiglieri.....	12
Art. 15.....	13
Diritti e doveri dei consiglieri.....	13
Art. 16.....	14
Sessioni e convocazioni.....	14
Art. 17.....	14
Funzionamento.....	14
Art. 18.....	15
Gruppi consiliari.....	15
Art. 19.....	15
Commissioni.....	15
Art. 20.....	15
Attribuzioni delle commissioni.....	15
CAPO II.....	16
GIUNTA COMUNALE.....	16
Art. 21.....	16
Principi costitutivi.....	16
Art. 22.....	16
Composizione della giunta.....	16

Art. 23.....	16
Nomina e prerogative.....	16
Art. 24.....	17
Assessore anziano.....	17
Art. 25.....	17
Convocazione, funzionamento e durata della giunta.....	17
Art. 26.....	17
Competenze della Giunta comunale.....	17
Art. 27.....	18
Deliberazioni degli Organi collegiali.....	18
Art. 27 BIS.....	18
Pari opportunità.....	18
CAPO III.....	19
SINDACO.....	19
Art. 28.....	19
Caratteristiche.....	19
Art. 29.....	19
Poteri del Sindaco.....	19
Art. 30.....	20
Competenze quale Organo di vigilanza.....	20
Art. 31.....	21
Competenze organizzative.....	21
Art. 32.....	21
Competenze per i servizi statali.....	21
Art. 33.....	21
Mozione di sfiducia.....	21
Art. 33 BIS.....	22
Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.....	22
Art. 34.....	22
Il Vice-Sindaco.....	22
Art. 34 BIS.....	22
Attività ispettiva e commissioni di indagine.....	22
TITOLO III°.....	23
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.....	23
Art. 35.....	23
Principi e criteri direttivi.....	23
Art. 36.....	23
Direttore generale.....	23
Art. 37.....	24
Segretario comunale.....	24
Art. 38.....	25
Responsabili di servizio.....	25
Art. 39.....	25
Forma e termini per l'espressione dei pareri.....	25
Art. 39 BIS.....	26
Diritti e doveri dei dipendenti.....	26
Art. 40.....	26
Collaborazione esterna.....	26
TITOLO IV°.....	27
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	27
Art. 41.....	27
Organizzazione sovracomunale.....	27
Art. 41 BIS.....	27
Rapporti istituzionali.....	27
C A P O I.....	28
FORME COLLABORATIVE.....	28
Art. 42.....	28
Principio di cooperazione.....	28
Art. 43.....	28
Convenzioni.....	28

Art. 44.....	28
Consorti.....	28
Art. 45.....	29
Accordi di programma.....	29
Art. 45 BIS.....	29
Unioni di Comuni.....	29
C A P O II°.....	30
PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	30
Art. 46.....	30
Partecipazione.....	30
Art. 47.....	30
Libere forme associative.....	30
Art. 48.....	30
Albo delle forme associative.....	30
Art. 49.....	31
Diritti delle forme associative iscritte all'albo.....	31
Art. 50.....	31
Consulte comunali.....	31
Art. 51.....	31
Poteri delle Consulte comunali.....	31
Art. 52.....	31
Incentivazione.....	31
CAPO III.....	32
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA.....	32
Art. 53.....	32
Interventi nel procedimento amministrativo.....	32
Art. 54.....	32
Istanze o interrogazioni.....	32
Art. 55.....	33
Petizioni.....	33
Art. 56.....	33
Proposte.....	33
Art. 57.....	33
Diritto di accesso.....	33
Art. 58.....	34
Diritto di informazione.....	34
Art. 58 BIS.....	34
Partecipazione dei cittadini dell'UE e degli stranieri alla vita pubblica locale.....	34
C A P O IV.....	35
IL DIFENSORE CIVICO.....	35
Art. 59.....	35
Istituzione.....	35
Art. 60.....	35
Nomina.....	35
Art. 61.....	35
Requisiti ed incompatibilità.....	35
Art. 62.....	35
Durata in carica, decadenza e revoca.....	35
Art. 63.....	36
Sede dotazione organica, indennità.....	36
Art. 64.....	36
Funzioni.....	36
Art. 65.....	36
Prerogative e mezzi.....	36
Art. 66.....	36
Modalità e procedure di interventi.....	36
Art. 67.....	36
Valore giuridico del parere del difensore civico.....	36
Art. 68.....	36
Rapporti con gli organi comunali e con i cittadini.....	36
C A P O V.....	37
REFERENDUM.....	37

Art. 69.....	37
Referendum consultivo.....	37
Art. 70	37
Ammissione della richiesta.....	37
Art. 71.....	37
Effetti del referendum.....	37
Art. 72.....	38
Consultazione.....	38
TITOLO V°.....	39
L'AZIONE POPOLARE.....	39
Art. 72 BIS.....	39
L'azione sostitutiva.....	39
TITOLO VI°.....	40
ORDINAMENTO FINANZIARIO.....	40
Art. 73.....	40
Finanza locale.....	40
Art. 74.....	40
Contabilità e bilancio.....	40
Art. 75	41
Ordinamento contabile e disciplina dei contratti.....	41
Art. 76.....	41
Revisione economico - finanziaria.....	41
TITOLO VII°.....	43
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	43
Art. 77.....	43
Regolamenti comunali.....	43
Art. 78.....	44
Modifiche allo statuto.....	44
ART. 79	44
Abrogazione di norme contrastanti.....	44
Art. 80.....	44
Entrata in vigore.....	44

TITOL O I°

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali.

- 1) Il Comune di Buttrio è Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune di Buttrio è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate, in base al principio di sussidiarietà; può svolgere le proprie funzioni attraverso le attività esercitate in base all'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- 3) Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Popolazione e territorio.

- 1) Il Comune di Buttrio è costituito dalla popolazione appartenente alle Comunità di Buttrio, Vicinale, Camino e Caminetto e dal relativo territorio di pertinenza.
- 2) Il territorio del Comune confina con quelli dei comuni di Pradamano, Premariacco, Manzano e Pavia di Udine ed è costituito con una superficie di Kmq. 17,755 distinta per circa il 70% in territorio pianeggiante e per il restante 30% in zona collinare.
- 3) Il Comune ha sede in Buttrio ove si riuniscono gli organi istituzionali.

Art. 2 BIS

Segni distintivi.

- 1) Il Comune ha un proprio stemma, quello storicamente in uso, riconosciuto con D.P.C.M. 20 maggio 1960.
- 2) Il Comune ha altresì un proprio gonfalone, descritto e riconosciuto con D.P.R. 4 agosto 1960.
- 3) Lo stemma e il gonfalone sono il simbolo della comunità.
- 4) Il regolamento disciplina l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e l'eventuale utilizzo dello stemma da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 3
Finalità.

- 1) Il Comune promuove le iniziative necessarie per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona umana.
- 2) Esercita i propri poteri perseguendo le finalità dello sviluppo e del progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, operando per:
 - a. la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata sollecitando anche lo sviluppo delle forme di associazioni » economico e della cooperazione;
 - b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato;
 - c. il raggiungimento della parità sociale ed economica della donna;
 - d. la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, territoriali, naturali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio in funzione di una sempre più alta qualità della vita;
 - e. per l'edificazione di una Europa sempre più unita e fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere e per il rispetto della Carta Europea della autonomia locale, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
- 3) Persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.
- 4) La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
- 5) Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 3 BIS
Diritti del contribuente.

- 1) In materia di ordinamento di tributi propri, il Comune con apposite norme regolamentari recepisce i principi dello Statuto del contribuente, introdotti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed in particolare:
 - a. le disposizioni riguardanti il sistema delle fonti normative in materia tributaria;
 - b. le disposizioni che impongono obblighi di informazione, chiarezza e semplificazione nell'attività dell'amministrazione;
 - c. le disposizioni volte ad individuare i diritti del contribuente nella tutela della sua integrità patrimoniale, della sua buona fede e della sua sottoposizione ad indagini e verifiche;
 - d. le norme che istituiscono organi di controllo e codici di comportamento a garanzia del contribuente, per quanto compatibili.
- 2) Le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 si applicano anche ai concessionari della riscossione di tributi comunali.

CAPO II

FUNZIONI DEL COMUNE

Art. 4

Tutela della salute.

- 1) Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 2) Il servizio di assistenza sociale potrà essere attuato direttamente dal Comune o attraverso idonee forme consortili.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale storico ed artistico.

- 1) Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della Collettività
- 2) Particolare cura sarà posta per la tutela dell'ambito collinare, del patrimonio boschivo ed il parco della Villa Florio.

ART. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2) Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- 3) Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni di cui all'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000.
- 4) Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio.

- 1) Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
- 2) Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3) Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e la priorità definite dai piani urbanistici di attuazione.
- 4) Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
- 5) Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubblica calamità, con l'applicazione delle leggi regionali in materia ed in particolare provvedendo alla Costituzione della squadra di pronto soccorso.
- 6) Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 8

Sviluppo economico.

- 1) Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2) Tutela e promuove lo sviluppo delle attività industriali e dell'artigianato, compreso quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro.
- 3) Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 4) Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale.

- 1) In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. n° 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
- 2) Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, il parere dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
- 3) Ai fini informativi e di trasparenza amministrativa potrà essere pubblicato periodicamente un idoneo bollettino comunale di informazione dell'attività amministrativa comunale, con la pubblicazione dei fatti ed atti che l'hanno caratterizzata.

Art. 10
Servizi pubblici.

- 1) Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:
 - a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio per la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f. a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
- 2) Il Consiglio comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione suindicate, regola con propri provvedimenti l'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi e i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

TITOLO II°

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

Organi.

- 1) Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
- 2) Sono organi elettivi del Comune: Il Sindaco ed il Consiglio.

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12

Costituzione.

- 1) Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 16 membri avendo il Comune di Buttrio una popolazione superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti. Esso è presieduto dal Sindaco.;
- 2) Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo;
- 3) Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale;
- 4) Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;
- 5) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le autonomie locali.

Art. 13

Competenze ed attribuzioni.

- 1) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
- 2) Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
- 3) Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e l'imparzialità;
- 4) Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a. gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;
 - d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e alla fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - n. la nomina della commissione elettorale comunale in base al T.U. 20.03.1967, n. 223. La nomina dei rappresentanti in seno alla Commissione dello I.A.C.P. e membri del Distretto Scolastico;
 - o. discute ed affronta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco sentita la Giunta comunale.
- 5) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
 - 6) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 14 Consiglieri.

- 1) La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono;
- 2) Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati ai sensi dell'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. n° 267/2000;
- 3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adotta dal consiglio la relativa deliberazione;
- 4) I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e scadenza naturale o

eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio;

- 5) Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto;
- 6) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
- 7) I consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza nei modi indicati dal regolamento interno.
- 8) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale a norma del regolamento interno.

Art. 15

Diritti e doveri dei consiglieri.

- 1) Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento;
- 2) L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento";
- 3) Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari;
- 4) Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale;
- 5) I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
- 6) Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 7) Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente;
- 8) Il consigliere comunale, nel corso delle sedute del consiglio e delle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del D.Lgs. n° 267/2000, può esprimersi in lingua friulana.
- 9) Le modalità per l'esercizio di tale diritto e per garantire la comprensione sono stabilite dal regolamento consiliare, in conformità alla vigente normativa in materia;
- 10) Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 16

Sessioni e convocazioni.

- 1) Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie;
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - a. entro il mese di giugno o altra data stabilita dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - b. entro il mese di dicembre o altra data stabilita dalla legge per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
 - c. entro il mese di settembre o altra data stabilita dalla legge, per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio.
- 3) Sono da considerare ordinarie, le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- 4) Le sessioni straordinarie, potranno avere luogo in qualsiasi periodo;
- 5) Il consiglio è convocato dal Sindaco che formula, sentita la Giunta comunale, l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento;
- 6) Gli adempimenti previsti dal quinto comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco;
- 7) Ai sensi dell'articolo n° 26 della Legge Regionale n° 23/1997 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.
- 8) La prima seduta del Consiglio comunale subito dopo le elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 9) Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Ciascun consigliere ha il diritto di iniziativa nell'attività di programmazione amministrativa, economico – finanziaria – territoriale, e la esercita mediante la presentazione di motivate proposte.
- 10) Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale provvede a verificare tali linee programmatiche unitamente allo stato di attuazione dei programmi. Tale verifica indicherà gli eventuali scostamenti dalle linee predefinite, l'identificazione dei fattori ostativi ed i possibili rimedi da apportare.

Art. 17

Funzionamento.

- 1) Fermo restando il rispetto delle procedure previste dalla legge per il rinnovo del Consiglio comunale e per l'elezione del Sindaco e della giunta, apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del consiglio;
- 2) Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:
 - a. la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b. la convocazione del Consiglio comunale;
 - c. la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d. la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e. l'organizzazione dei lavori del consiglio;
 - f. la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
 - g. la definizione dei quorum per la validità delle sedute consiliari.

Art. 18
Gruppi consiliari.

- 1) I consiglieri si costituiscono in gruppi; ogni forza politica rappresentata in consiglio ha diritto ad un capogruppo.
- 2) A tale scopo:
 - a. entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;
 - b. i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a), costituiscono un unico gruppo misto di almeno tre consiglieri, qualora durante il mandato i consiglieri abbandonino il gruppo consiliare di appartenenza, il gruppo misto può essere composto anche da un solo consigliere;
 - c. ogni capogruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al segretario per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a), o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del consigliere capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capogruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Art. 19
Commissioni.

- 1) Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2) Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
- 3) Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 4) Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 20
Attribuzioni delle commissioni.

- 1) Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
- 2) Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
- 3) Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a. le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - b. forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - c. metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte;
 - d. La nomina del presidente delle commissioni è riservata al Consiglio comunale;
 - e. Ove siano istituite commissioni per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 21

Principi costitutivi.

- 1) La giunta è l'organo di governo del comune;
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza;
- 3) Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale;
- 4) Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 22

Composizione della giunta.

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 5 assessori;
- 2) Possono essere nominati assessori comunali anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in numero massimo di due, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- 3) Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ad assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune;
- 4) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune;

Art. 23

Nomina e prerogative.

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice-Sindaco nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
- 2) Il consiglio comunale, non appena preso atto della comunicazione del Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, in merito alla composizione della Giunta in cui siano compresi assessori non facenti parte del consiglio, ed anche in caso di loro nomina singola e successiva, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
- 3) I cittadini non facenti parte del consiglio nominati alla carica di assessore comunale sono in ogni caso compresi nel numero complessivo degli assessori componenti la Giunta comunale come stabilito nell'articolo 22.
- 4) Gli assessori non facenti parte del consiglio sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, con esclusione della funzione surrogatoria del Sindaco. Essi partecipano alle sedute del consiglio con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- 5) Hanno altresì facoltà, alla pari degli altri assessori, di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle commissioni stesse.
- 6) La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo Sindaco.
- 7) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. In tal caso il

consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.

- 8) Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della giunta, oltre che del Sindaco.
- 9) Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva al provvedimento.

Art. 24

Assessore anziano.

- 1) L'ordine di anzianità fra gli assessori è determinato dall'età degli stessi.
- 2) L'assessore anziano sostituisce il Sindaco, in mancanza o assenza dell'assessore delegato (Vice-Sindaco), quando questi sia assente o impedito.

Art. 25

Convocazione, funzionamento e durata della giunta.

- 1) La giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e fissa gli argomenti da porre all'ordine del giorno della seduta.
- 2) Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 3) Le sedute della giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi.
- 4) La giunta delibera con l'intervento di almeno tre componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.
- 5) Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - c. responsabili degli uffici e/o servizi;
 - d. consiglieri comunali;
 - e. esperti e consulenti esterni;
- 6) In caso di assenza del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco, in caso di sua assenza, l'assessore anziano.

Art. 26

Competenze della Giunta comunale.

- 1) La giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservate dalla legge al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco.
- 2) La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) Rientrano nella competenza della giunta i seguenti atti di amministrazione:
 - a. l'adozione di atti normativi di natura organizzativa, di direttive generali, anche di tipo interpretativo ed applicativo, la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per lo svolgimento dell'azione amministrativa e la gestione dell'attività;
 - b. le direttive in materia di appalti, forniture e servizi, i criteri generali per la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali, i criteri generali cui improntare le locazioni attive e passive, l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, le servitù e le direttive concernenti transazioni, acquisti ed alienazioni mobiliari;

- c. l'approvazione dei progetti, l'approvazione di perizie di variante e suppletive, la nomina del collaudatore e l'approvazione di atti di collaudo, la decisione sulle riserve d'impresa;
 - d. l'attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e. Adotta il piano risorse ed obiettivi.
- 4) Inoltre, la giunta:
- a. propone i criteri generali e gli atti di indirizzo per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - b. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - c. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento,
 - d. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - e. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - f. predispone lo schema del bilancio e del rendiconto;
 - g. delibera, nei casi d'urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica consiliare, nei termini previsti dall'articolo 175, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000,
 - h. delibera i prelevamenti dal fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare nei termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
 - i. autorizza il Sindaco a stare in giudizio;
 - j. nomina la commissione edilizia comunale, in base al regolamento edilizio comunale;
 - k. nomina la commissione giudici popolari.

Art. 27

Deliberazioni degli Organi collegiali.

- 1) Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto; per la validità delle sedute della giunta comunale è necessaria la presenza di tre componenti.
- 2) Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3) Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
- 4) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
- 5) I verbali delle sedute consiliari e della giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 27 BIS

Pari opportunità

- 1) Nella giunta e negli organi collegiali deve essere garantita, di norma, la presenza di entrambi i sessi.
- 2) Analoga presenza è anche garantita negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

CAPO III

SINDACO

Art. 28

Caratteristiche.

- 1) Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione;
- 2) Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive;
- 3) La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, e il suo status e le cause di cessazione dalla carica;
- 4) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio;
- 5) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla;
- 6) Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
- 7) Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune;

Art. 29

Poteri del Sindaco.

- 1) Il Sindaco nomina e revoca gli assessori comunali;
- 2) Il Sindaco provvede a nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 50, comma 8, del D.Lgs. n° 267/2000, fatta salva la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni al consiglio stesso espressamente riservata dalla legge. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- 3) Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del D.Lgs. n° 267/2000 nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- 4) Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento del Consiglio comunale.
- 5) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni di amministrazione ordinate per gruppi di materie e con delega di firma.
- 6) Delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli effetti del precedente comma 5, deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché adeguata informazione ai cittadini.
- 7) Il Sindaco inoltre:
 - a. ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari, ed amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della giunta;
 - b. ha la direzione unitaria ed il coordinamento dall'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c. coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;

- d. può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della giunta;
- e. concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
- f. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc.. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
- g. ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito;
- h. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentiti la giunta o il Consiglio comunale secondo la rispettiva competenza;
- i. può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale sentita la Giunta comunale;
- j. fa pervenire all'ufficio del segretario comunale le proprie dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto, contestualmente, della decadenza della Giunta comunale;
- k. convoca i comizi per i referendum;
- l. adotta ordinanze ordinarie che non siano riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- m. nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- n. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
- o. conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- p. impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
- q. sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- r. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
- s. esercita i poteri autorizzativi relativi alla turnistica delle ferie degli esercizi di panificazione;
- t. è titolare delle competenze di informazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 30

Competenze quale Organo di vigilanza.

- 1) Il Sindaco:
 - a. promuove direttamente od avvalendosi del direttore, se nominato, ovvero del segretario comunale indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
 - b. compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - c. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni o a responsabilità limitata, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale;
 - d. collabora con il revisore del conto del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni (Art. 23/7 della legge 142/1990) e promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 31

Competenze organizzative.

- 1) Il Sindaco:
 - a. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale, sentita la giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
 - b. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
 - c. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d. dispone la convocazione della giunta per l'esame delle proposte scritte ciascun assessore;
 - e. ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco, come previsto dall'articolo 34 del presente Statuto;
 - f. delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri comunali, con sola rilevanza interna;
 - g. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
 - h. conferisce funzioni al segretario comunale o ai responsabili degli uffici, nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti comunali vigenti.

Art. 32

Competenze per i servizi statali.

- 1) Il Sindaco:
 - a. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di P.S.;
 - b. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza previsti dall'articolo 38/1 della legge 142/1990;
 - c. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'articolo 38/2 della legge n. 142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
 - e. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale (sentita la giunta).
- 2) In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 33

Mozione di sfiducia.

- 1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.
- 2) Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
- 4) La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 5) L'approvazione di una mozione di sfiducia comporta il procedimento di scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 33 BIS

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

- 1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco;
- 2) Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55. come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- 3) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- 4) Lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della giunta;

Art. 34

Il Vice-Sindaco.

- 1) Il Sindaco delega un assessore, che sia consigliere comunale, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 2) All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.
- 3) Il Vice-Sindaco esercita le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione del Sindaco dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
- 4) Il Vice-Sindaco esercita, altresì, le funzioni del Sindaco, sino alle elezioni, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
- 5) In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano.

Art. 34 BIS

Attività ispettiva e commissioni di indagine.

- 1) Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinate dal regolamento consiliare.
- 2) Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare.

TITOLLO III°

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 35

Principi e criteri direttivi.

- 1) Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ove nominato, ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2) Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3) I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4) Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.
- 5) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, ove nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 6) L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento.
- 7) Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi regionali, nel rispetto dei principi generali del pubblico impiego approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 36

Direttore generale.

- 1) E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipulazione di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tale caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
- 2) Quando non risulta stipulata la suddetta convenzione e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario.

- 3) Nel caso in cui vengano assegnate parzialmente e/o totalmente da parte del Sindaco al Segretario funzioni di Direttore generale, dovrà essere concordato un congruo compenso al Segretario, nel rispetto della normativa vigente in materia, per l'espletamento di tali funzioni.
- 4) Il direttore generale, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
- 5) Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 6) Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione ovvero del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco.
- 7) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a. predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco;
 - c. verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d. riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 37
Segretario comunale.

- 1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- 2) Il segretario comunale nel rispetto degli atti in indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente:
 - a. svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa delle leggi, allo statuto e ai regolamenti; coordina l'attività e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e degli uffici, quando il Sindaco non abbia nominato il direttore generale, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
 - b. in conformità a quanto previsto dalla legge 241/1990 per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione;
 - c. partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza;
 - d. cura l'attività di redazione dei verbali della giunta e del consiglio sottoscrivendo gli stessi insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora parte interessata, il segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un assessore o da un consigliere designato dal presidente;
 - e. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
 - f. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, sempreché questa non rientri neanche parzialmente in quelle di Direttore generale, altrimenti si profila il caso già contemplato al precedente articolo 36, 2° comma.
- 3) Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, articolato in sezioni regionali. La procedura di nomina del segretario comunale è prevista dalla legge. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio;

Art. 38

Responsabili di servizio.

- 1) Viene definito responsabile di servizio e/o di ufficio il dipendente che sia a capo di una unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.
- 2) Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 3) Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono attribuiti ad essi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le norme stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c. la stipula dei contratti,
 - d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
- 4) E' pure compito dei responsabili:
 - a. adottare gli atti ad essi attribuiti dallo statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - b. provvedere alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - c. pronunciare le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - d. promuovere i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottare le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
 - e. esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'articolo. 49 del D.Lgs. 267/2000.
 - f. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 - g. I responsabili degli uffici e dei servizi possono affidare al personale ad essi sottoposto l'istruttoria di procedimenti amministrativi, rimanendo essi stessi responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 39

Forma e termini per l'espressione dei pareri.

- 1) Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia atto di indirizzo, deve essere richiesto solo il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
- 2) Il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, deve essere richiesto solo quando la delibera comporti un impegno di spesa o una diminuzione di entrata.
- 3) I pareri dovranno essere richiesti di norma almeno due o dieci giorni prima della seduta dell'organo deliberante a seconda che si tratti rispettivamente della giunta o del Consiglio comunale; essi dovranno essere espressi per iscritto e risultare all'interno dell'originale dell'atto deliberativo.

- 4) I provvedimenti dei responsabili dei servizi (determine) che comportino impegni di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 5) Nel caso in cui il comune non abbia funzionari responsabili dei servizi e/o uffici di almeno 6^a q.f., i suddetti pareri sono espressi dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
- 6) I soggetti di cui sopra rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
- 7) Per provvedimenti particolarmente complessi i responsabili di servizio potranno chiedere una proroga per esprimere il loro parere, per una sola volta e per un periodo massimo di dieci giorni; tale ulteriore proroga potrà anche essere richiesta dal segretario comunale.
- 8) Per le deliberazioni urgenti, da dichiararsi immediatamente esecutive, il parere dovrà essere reso entro ventiquattr'ore dalla richiesta.

Art. 39 BIS

Diritti e doveri dei dipendenti.

- 1) I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio dei cittadini e nell'interesse pubblico.
- 2) Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Il dipendente è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore, se nominato, e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 40

Collaborazione esterna.

- 1) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. In materia si rinvia a quanto previsto nell'articolo 110 del D.Lgs. n° 267/2000;
- 2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:
 - a. la durata che non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco;
 - b. i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c. la natura privatistica del rapporto;
 - d. la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

TITOLIV

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.

Art. 41

Organizzazione sovracomunale.

- 1) Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 41 BIS

Rapporti istituzionali

- 1) Il comune nei rapporti con lo Stato gestisce i servizi di competenza statale attribuitigli dalle leggi nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale ufficiale del governo. Provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio di funzioni di interesse generale da parte dello Stato. Esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura degli oneri relativi.
- 2) Nei rapporti con la Regione il Comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi regionali. Esercita le funzioni amministrative delegategli dalla Regione che assicura la copertura degli oneri conseguenti. Concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione. Nell'attività programmatica di propria competenza si attiene agli indirizzi e alle procedure stabilite dalle leggi regionali.
- 3) Nei rapporti con la Provincia il Comune esercita funzioni propositive in materia di programmazione regionale e partecipa al coordinamento della propria attività programmatica con quella degli altri comuni nell'ambito provinciale.

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

Art. 42

Principio di cooperazione.

- 1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 43

Convenzioni.

- 1) Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali;
- 2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 44

ConSORZI.

- 1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'Art. precedente. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali con particolare riferimento all'articolo 31 del D.Lgs. n° 267/2000.
- 2) Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali;
- 3) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 43, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti;
- 4) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili;
- 5) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile;
- 6) Tra gli stessi comuni non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 45
Accordi di programma.

- 1) Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi che richiedono, per la loro complessiva realizzazione, l'azione integrata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici o privati, il Sindaco, sussistendo una competenza primaria o prevalente del Comune, promuove un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni determinando tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
- 2) Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni ed agli altri soggetti pubblici e privati interessati per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
- 3) Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo che ha ottenuto il consenso unanime di tutti i soggetti interessati e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 4) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
- 5) Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che abbia competenza primaria nella realizzazione delle opere, ove sussista una convenienza del Comune, il Sindaco partecipa all'accordo, ne informa la giunta e assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle competenze e all'interesse della comunità.
- 6) Per l'attuazione degli accordi di programma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. n° 7/2000.

Art. 45 BIS
Unioni di Comuni

- 1) Il Comune di Buttrio, al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni, può costituire con uno o più comuni, di norma contermini, una unione di comuni.
- 2) L'atto costitutivo è approvato dal consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, unitamente allo statuto dell'unione.
- 3) Lo statuto individua gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione, garantendo la rappresentanza delle minoranze, le funzioni da svolgere e le relative risorse.
- 4) L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
- 5) L'unione riceve gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui servizi da essa gestiti.

C A P O II°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Partecipazione.

- 1) Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza;
- 2) Per gli stessi fini, il comune privilegia i soggetti di cui all'articolo 47, le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente;
- 3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti;
- 4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su specifici problemi.

Art. 47

Libere forme associative.

- 1) Il comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa, le parrocchie, gli enti, le formazioni sociali ed i soggetti collettivi in genere, che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero;
- 2) E' assicurato, ai soggetti di cui al comma uno, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

Art. 48

Albo delle forme associative.

- 1) Nell'ambito delle finalità perseguite da questo ente, è istituito l'albo dei soggetti di partecipazione;
- 2) I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento degli istituti di partecipazione;
- 3) Per ottenere l'iscrizione all'albo, i soggetti di cui all'articolo 47 dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del comune, la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 49

Diritti delle forme associative iscritte all'albo.

- 1) I soggetti di cui all'articolo 47 iscritti all'albo:
 - a. saranno consultati nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali di cui all'articolo 50;
 - b. potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dagli stessi organizzate, per la cui concessione è competente la Giunta comunale;
 - c. potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai regolamenti;
 - d. potranno adire il difensore civico.

Art. 50

Consulte comunali.

- 1) Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il comune costituisce le consulte.
- 2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, stabilisce il numero delle consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento;
- 3) Le consulte sono formate da membri della Giunta comunale, rappresentanti del consiglio comunale e da rappresentanti dei soggetti di partecipazione iscritti nell'apposito albo comunale, nonché da eventuali esperti dei problemi dei vari settori di attività o cittadini particolarmente stimati sotto l'aspetto professionale, culturale, sociale o per impegno civile;
- 4) Le consulte eleggono nel proprio seno a maggioranza di voti, un presidente tra coloro che non siano membri del Consiglio comunale.

Art. 51

Poteri delle Consulte comunali.

- 1) Le consulte possono, nelle materie di competenza:
 - a. esprimere pareri preventivi a richiesta o su propria iniziativa, su atti comunali;
 - b. esprimere proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c. esprimere proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - d. chiedere che funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche;
- 2) Il regolamento degli istituti di partecipazione, tenendo conto delle materie affidate alle singole consulte, preciserà gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo sarà obbligatoria.

Art. 52

Incentivazione.

- 1) Ai soggetti di cui all'articolo 47, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria-patrimoniale, secondo i criteri fissati dall'apposito regolamento.

CAPO III

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Interventi nel procedimento amministrativo.

- 1) I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali;
- 2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali;
- 3) Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge;
- 4) Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5) Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione;
- 6) Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento;
- 7) Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale;
- 8) Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale;
- 9) Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta;
- 10) Soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
- 11) La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 54

Istanze o interrogazioni.

- 1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco, alla giunta ed al Consiglio comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione;
- 2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato;
- 3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 55
Petizioni.

- 1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità;
- 2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 54 determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato;
- 3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione;
- 4) Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
- 5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56
Proposte.

- 1) Il cinque per cento dei cittadini elettori possono rivolgere proposte al Consiglio comunale o alla giunta relative ai problemi di rilevanza comunale nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria;
- 2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta;
- 3) Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare;

Art. 57
Diritto di accesso.

- 1) Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento;
- 2) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento;
- 3) Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio;
- 4) Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge;

Art. 58

Diritto di informazione.

- 1) Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo;
- 2) L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti;
- 3) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità;
- 4) La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione;
- 5) Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 58 BIS

**Partecipazione dei cittadini dell'UE e degli stranieri
alla vita pubblica locale**

- 1) Gli istituti della partecipazione popolare e della iniziativa politica e amministrativa previsti nel presente capo II del TITOLO IV, si estendono ai cittadini dell'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 59

Istituzione.

- 1) A garanzia della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale è previsto l'ufficio del Difensore Civico, possibilmente in convenzione con altri comuni.

Art. 60

Nomina.

- 1) Il difensore civico viene nominato dal Consiglio comunale con maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 61

Requisiti ed incompatibilità.

- 1) Il difensore civico è scelto tra cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri comunali che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;
- 2) L'ufficio del difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli enti sopramenzionati.

Art. 62

Durata in carica, decadenza e revoca.

- 1) La durata in carica del difensore civico coincide con la durata in carica del Consiglio comunale e può essere rieletto per una sola volta;
- 2) Può essere revocato per:
 - a. perdita di requisiti;
 - b. verificarsi di una causa di incompatibilità;
 - c. per comprovati gravi motivi di inefficienza.

Art. 63

Sede dotazione organica, indennità.

- 1) Il difensore civico ha sede nella casa comunale. Spetterà alla giunta comunale, di concerto con il difensore civico determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività mentre spetterà al consiglio comunale la determinazione dell'organico del personale.
- 2) Parimenti la giunta comunale determinerà annualmente l'indennità di carica da corrispondere al difensore civico che, comunque, non può essere mai superiore al 50% di quella percepita dagli assessori.

Art. 64

Funzioni.

- 1) Spetta al difensore civico curare su richiesta dei cittadini, enti, associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale;
- 2) D'ufficio può intervenire qualora si accerti abusi, disfunzioni, disorganizzazioni, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi comunali.

Art. 65

Prerogative e mezzi.

- 1) Il difensore civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendo visione, chiedendo copie di atti e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 66

Modalità e procedure di interventi.

- 1) Saranno determinate da regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione del difensore civico.

Art. 67

Valore giuridico del parere del difensore civico.

- 1) Il parere con cui si conclude l'azione del difensore civico in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato dal difensore civico, venga disatteso.

Art. 68

Rapporti con gli organi comunali e con i cittadini.

- 1) Il regolamento disciplinerà i rapporti con gli organi del comune e le dirette comunicazioni sulla attività svolta dal difensore civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

CAPO V

REFERENDUM

Art. 69

Referendum consultivo.

- 1) E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta;
- 2) Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a. tributi, e loro tariffe;
 - b. revisione dello statuto;
 - c. designazioni, nomine ed elezioni;
 - d. mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - e. questioni sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti da specifiche disposizioni di legge che non rendano possibile l'espletamento del referendum;
 - f. regolamenti del Consiglio comunale, di contabilità, dei contratti ed interno del C.C. per il suo funzionamento;
 - g. provvedimenti inerenti il personale dipendente;
 - h. convenzioni, contratti ed atti economici ad esso collegati;
 - i. espropriazioni per pubblica utilità;
- 3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione;

Art. 70

Ammissione della richiesta.

1. La ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità, sia riguardo il numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio di una commissione nominata dalla Giunta comunale composta dal segretario, dal responsabile dell'ufficio elettorale e da un esperto nella materia oggetto del quesito referendario da individuare nell'ambito dei magistrati e/o avvocati;
2. Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta alla commissione, di un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito, relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione. A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/20 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Art. 71

Effetti del referendum.

- 1) Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo;
- 2) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 72
Consultazione.

- 1) Il comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione di cittadini;
- 2) La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

TITOLO V°

L'AZIONE POPOLARE

Art. 72 BIS

L'azione sostitutiva.

- 1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi in sede giurisdizionale, amministrativa, penale e civile che spettano al comune nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa degli interessi legittimi dell'ente.
- 2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela del comune entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione, avendo carattere personale, non può considerarsi popolare. Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a chi ne ha intrapreso l'azione. Nel caso in cui non sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione, lo dichiara motivatamente con proprio atto deliberativo.
- 3) In caso di soccombenza, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n° 142/1990, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 4) In materia di danno ambientale, le associazioni ambientaliste riconosciute con decreto del ministro dell'ambiente, possono proporre le azioni risarcitorie spettanti al comune. In tal caso l'eventuale risarcimento spetta al comune e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

TITOLO VI°

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 73

Finanza locale.

- 1) Il comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite;
- 2) Il comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe;
- 3) I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili;
- 4) Il comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;
- 5) Lo Stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Art. 74

Contabilità e bilancio.

- 1) Il Consiglio comunale delibera entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
- 2) Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi;
- 3) I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 4) Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo. La proposta di deliberazione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti ed approva la proposta di deliberazione da sottoporre all'organo consiliare. Al rendiconto è, altresì, allegata la relazione del revisore sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto da rilasciarsi entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione del revisore contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della

gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.

- 5) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa della giunta che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto ai programmi e ai costi sostenuti. La suddetta relazione dovrà essere presentata ai capigruppo consiliari ed al revisore del conto almeno 20 giorni prima della discussione in Consiglio comunale;
- 6) Le osservazioni sulla relazione di cui al comma precedente e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla segreteria comunale tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 75

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti.

- 1) L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito regolamento.

Art. 76

Revisione economico - finanziaria.

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, un revisore scelto tra i soggetti di cui all'articolo 234, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000.
- 2) L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3) Non può essere eletto revisore dei conti:
 - a. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo e coloro che sono legati all'ente locale o agli organismi da questo controllati, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.
 - b. L'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - c. I componenti degli organi degli enti locali e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
 - d. I membri dell'organo regionale di controllo;
 - e. Il segretario ed i dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione;
 - f. I dipendenti della Regione, della Provincia, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni dei comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
- 4) Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine di cui all'articolo 239, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000.
- 5) Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a. Scadenza del mandato;
 - b. Dimissioni volontarie;
 - c. Impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente.
- 6) L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio e del rendiconto di gestione. Può partecipare su invito alle altre assemblee dell'organo consiliare ed alle riunioni dell'organo esecutivo. L'organo di revisione usufruisce delle attrezzature logistiche e dei

mezzi in dotazione all'ufficio finanziario dell'ente come previsto dal regolamento di contabilità.

- 7) Il revisore esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, in autonomia e con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità di gestione ne riferisce immediatamente all'organo consiliare, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.
- 8) Al revisore spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. L'ente stabilisce il compenso spettante al revisore con la stessa delibera di nomina.

TITOLO VII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77

Regolamenti comunali

- 1) Sino alla loro approvazione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano e resteranno in vigore, nelle parti non contrastanti col presente statuto, i seguenti regolamenti comunali:
 - Regolamento edilizio comunale;
 - Regolamento di Polizia Urbana;
 - Regolamento di Polizia Rurale;
 - Regolamento per l'autocertificazione;
 - Regolamento per uso dei veicoli;
 - Regolamento per la gestione delle fognature comunali;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
 - Piano del commercio fisso e ambulante e piano dei pubblici esercizi;
 - Regolamento per l'uso degli impianti sportivi e palestra comunale;
 - Regolamento per la biblioteca comunale;
 - Regolamento organico del personale;
 - Regolamento comunale per il servizio di economato;
 - Regolamento per la disciplina del servizio raccolta rifiuti solidi urbani.
 - Regolamento per la disciplina dei contratti.
 - Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni.
 - Regolamento di contabilità.
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP.
 - Regolamento per la disciplina del diritto di accesso.
 - Regolamento comunale per l'assistenza sanitaria agli indigenti.
 - Regolamento per le sedute del Consiglio comunale.
 - Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
 - Regolamento per l'applicazione della tassa r.s.u.
 - Regolamento per il pagamento dei diritti di segreteria.
 - Regolamento consulta comunale per le attività produttive.
 - Regolamento per costituzione ed il funzionamento del gruppo volontari protezione civile.
 - Regolamento per la concessione dei benefici economici.
 - Regolamento per la concessione dei locali e per l'uso della sala riunioni del palazzo associazioni.
 - Regolamento per la disciplina delle Consulte comunali.
 - Regolamento per il servizio di assistenza domiciliare.
 - Regolamento per il Comitato Anziani.
 - Regolamento per il funzionamento del Commercio ambulante in posto fisso.
 - Regolamento per il funzionamento Commissione studio regolamenti.
 - Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I.
 - Regolamento per la disciplina degli orari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.
 - Regolamento per la disciplina dell'orario dei pubblici esercizi.
 - Regolamento per l'adozione criteri pubblici esercizi.
 - Regolamento per le spese di rappresentanza.
 - Regolamento per la casa di accoglienza degli extracomunitari.

- Regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della Legge 241/1990.
- Regolamento per il servizio ispettivo.
- Regolamento per il referendum consultivo.
- Regolamento per l'autenticazione delle sottoscrizioni al domicilio delle persone.
- Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione organica e norme di accesso.
- Regolamento per la gestione dei rifiuti.

Art. 78

Modifiche allo statuto.

- 1) Le eventuali proposte di modifica al presente statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al 4° comma dell'articolo 6 del D.Lgs. N° 267/2000;
- 2) Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva;
- 3) La deliberazione di abrogazione totale del presente statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

ART. 79

Abrogazione di norme contrastanti.

- 1) Ogni e qualsiasi norma regolamentare antecedente all'adozione del presente Statuto, in contrasto con esso, si intende abrogata.

Art. 80

Entrata in vigore.

- 1) Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi;
- 2) Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
- 3) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune;
- 4) Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Statuto adottato con deliberazione del Consiglio comunale n° 44 nella seduta del 27 settembre 2000, ravvisata priva da vizi di legittimità dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta n° 56 del 19.12.2000, Prot. n.: 2000/33780 e Reg. Co.Re.Co. n. 7072, come modificato con le sotto indicate deliberazioni:

- C.C. n° 55 del 12 ottobre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 6572 – Prot. n. 2000/34760 – 2000/36080 nella seduta n° 54 del 4.12.2000;
- C.C. n° 60 del 26 ottobre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 7073 – Prot. n. 35482 – 2000/36944 nella seduta n. 56 del 19.12.2000;
- C.C. n° 83 del 18 dicembre 2000, Reg. Co.Re.Co. n. 339 – Prot. n. 2000/36897 – 2001/20787 nella seduta n. 4 del 22 gennaio 2001;
- C.C. n. 3 del 16 gennaio 2001, Reg. Co.Re.Co. n. 340 – Prot. n. 20692 – 2001/20767 nella seduta n. 4 del 22 gennaio 2001.

REFERTO DI RIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento attesta che copia del presente Statuto è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 1° febbraio 2001 per quindici giorni consecutivi fino al 3 marzo 2001.

Buttrio, 5 marzo 2001

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Rag. Gabriella Morgutti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto che il presente Statuto:

- è stato pubblicato nel Supplemento straordinario n° 2 del 16 febbraio 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n° 7 del 14 febbraio 2001;
- è stato affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi dal 1° febbraio 2001 al 3 marzo 2001 compresi;
- è stato trasmesso al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti, con nota Prot. n° 2230 del 5 marzo 2001;

Visto l'art. 6, comma 5°, del D.Lgs. n° 267/2000;

DICHIARA

Che il presente Statuto è entrato in vigore il giorno 4 marzo 2001.

Buttrio, 5 marzo 2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Luigi Genovese